



CODICE ETICO

DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

(Emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011)

Art. 1 - Destinatari e finalità del Codice etico

1. Sono destinatari del presente Codice etico (di seguito denominato Codice) dell'Università per Stranieri di Perugia (di seguito denominata Università) i membri della comunità universitaria, che si assume costituita da:
 - Personale docente e ricercatore
 - Personale tecnico e amministrativo
 - Studenti.
2. Il Codice etico mira ad assicurare che il contegno dei propri destinatari sia consono ai principi che sovrintendono all'attività dell'Università, e comunque non sia influenzato da interessi diversi da quelli istituzionali.
3. Il Codice non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico-amministrativo, né le regole ed i principi contemplati dall'ordinamento generale, ma ne costituisce specificazione a livello comportamentale con riguardo al contesto in cui tale personale opera e alle attività proprie dell'istituzione universitaria.
4. In particolare, il presente Codice impegna i suoi destinatari ad assumere comportamenti tali da:
 - a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
 - b) garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali previsti dallo Statuto dell'Università e, in particolare, dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio, onestà e rispetto per i diritti dei terzi;
 - c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri di ciascuno;
 - d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
 - e) promuovere e garantire il rispetto del criterio meritocratico.

Art. 2 - Principio di non discriminazione

1. Tutti i membri della comunità universitaria hanno diritto ad essere trattati in modo paritario e a non essere ingiustamente discriminati a causa della religione, delle convinzioni personali, del genere e dell'orientamento sessuale, dell'aspetto fisico e del colore della pelle, della lingua, delle origini etniche o sociali, della cittadinanza, dello stato di disabilità, dell'età, delle condizioni personali, familiari e di salute.
2. Ai fini di cui sopra, sussiste discriminazione quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga, nonché quando un provvedimento, un criterio, un comportamento anche omissivo o una prassi apparentemente

neutri siano adottati al fine di mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone o una singola persona.

3. Al fine di garantire la parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
4. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare e contrastare ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante ed ogni altro comportamento atto ad affermare l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. E' altresì loro compito incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 3 - Condotte lesive e mobbing

1. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare e contrastare ogni forma di mobbing, da intendersi come il comportamento posto in essere dal datore di lavoro (ovvero dal superiore gerarchico come anche dal lavoratore di pari livello gerarchico od anche subordinato), che, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. e adotta opportune strategie atte a prevenirlo e a disincentivarlo.

Art. 4 - Abusi, fastidi e molestie di natura sessuale

1. I destinatari del presente Codice si attivano affinché vengano evitati abusi, fastidi o molestie di natura sessuale ed alle vittime venga assicurato sollecito sostegno e aiuto.
2. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti o se ne renda passivo testimone.
3. Costituisce elemento aggravante la sussistenza di un divario gerarchico a favore del molestatore nei confronti della vittima. Assumono particolare gravità gli abusi, i fastidi e le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 5 - Libertà d'insegnamento, di ricerca e di studio

1. I destinatari del presente Codice si impegnano a realizzare un ambiente che incoraggi l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come basilare presupposto della ricerca e dell'insegnamento, della professionalità, dell'esplorazione intellettuale e del perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio di tale libertà i destinatari del presente Codice sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile.

Art. 6 - Imparzialità e correttezza

1. I destinatari del presente Codice devono astenersi:
 - a) dall'utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per scopi diversi dall'esercizio delle attività istituzionali;
 - b) dalla indebita utilizzazione del nome dell'Università;
 - c) dall'intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti privati i quali si pongano in potenziale concorrenza con l'Università;
 - d) da comportamenti lesivi della dignità della struttura universitaria e delle sue funzioni;
 - e) dall'accettare doni, finanziamenti o altre utilità che possano costituire, anche in via indiretta, un ostacolo al rispetto del criterio meritocratico o possa comunque compromettere l'esercizio imparziale delle proprie funzioni.

2. Nessuno dei destinatari del presente codice può, direttamente o indirettamente, servirsi dell'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di indurre altri ad eseguire prestazioni o servizi non dovuti.

Art. 7 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di uno dei destinatari del presente Codice, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto membro della comunità universitaria;
 - b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui l'appartenente alla comunità Universitaria intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui l'appartenente alla comunità Universitaria abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro della comunità universitaria.
3. L'appartenente alla comunità universitaria che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 8 - Nepotismo, familismo e favoritismo

1. L'Università condanna e previene ogni forma di nepotismo, familismo e, più in generale, di favoritismo. Tali circostanze hanno luogo nel caso in cui un membro della comunità universitaria utilizzi impropriamente la sua posizione indirizzando in modo scorretto la propria attività con lo scopo di arrecare vantaggi a familiari, congiunti e conviventi, amici, sodali e allievi
2. L'accertamento dei casi di familismo, nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 9 - Uso delle risorse economiche istituzionali

1. I destinatari del presente codice sono tenuti ad utilizzare le risorse economiche istituzionali in modo corretto e responsabile, ponendo cura a giustificare le spese effettuate e a mettere a disposizione dei competenti organi o uffici di controllo, qualora richiesta idonea documentazione o rendiconto.
2. I membri della comunità universitaria non possono utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per scopi di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 10 - Proprietà intellettuale e plagio

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rigoroso rispetto delle leggi riguardanti la proprietà intellettuale ed il plagio, inteso come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
3. I membri della comunità universitaria, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, si adoperano affinché i suoi risultati siano liberamente diffusi per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità.
4. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascuna attività è compito del coordinatore:
 - a) permettere a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Art. 11 - Trasparenza ed imparzialità negli esami, selezioni e prove

1. Ogni tipo di esame o selezione che si svolga nell'Università deve avvenire nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità.
2. A tal fine, gli esaminati hanno diritto ad essere trattati nel corso degli esami rispettando rigorosamente il criterio del merito e dell'imparzialità, al fine di consentire la verifica l'effettivo livello della loro preparazione.
3. Gli esaminati, di contro, hanno il dovere di affrontare gli esami in modo serio, previa acquisizione di una preparazione completa in riferimento al programma stabilito. Essi, se trattasi di prove scritte, hanno il dovere di affrontarle in modo individuale, senza ricorrere a strumenti non ammessi. Nella redazione del proprio elaborato l'esaminato deve svolgere la propria opinione sugli argomenti studiati e non deve riportare scritti od opinioni di altri senza esplicitarne la provenienza.
4. Sono fatte salve diverse forme di selezione che possono richiedere anche lavori in gruppo.

Art. 12 - Procedura di accertamento delle violazioni

1. L'attività istruttoria in merito all'accertamento di eventuali violazioni del Codice da parte dei suoi destinatari è demandata ad una Commissione permanente del Consiglio Accademico, composta da tre membri.
2. La Commissione sopradetta opera sulla base delle segnalazioni che vengono ad essa trasmesse dal Rettore.
3. L'attività istruttoria in merito all'accertamento di eventuali violazioni del Codice è validamente svolta solo qualora la persona il cui comportamento è oggetto di segnalazione abbia avuto la possibilità di essere ascoltata ovvero di presentare una memoria sui fatti.
4. Qualora il fatto sia suscettibile di configurare una violazione disciplinare, lo speciale procedimento previsto a tal fine prevale su quello previsto dal presente articolo, talché la Commissione è tenuta a rigettare la segnalazione ricevuta ovvero, se l'attività istruttoria è già iniziata, a interrompere la stessa, in ambedue i casi rimettendo gli atti relativi al soggetto competente a decidere in materia disciplinare.

Art. 13 - Sanzioni

1. Qualora la Commissione, all'esito dell'attività istruttoria svolta, ritenga non infondata la possibilità di una violazione del codice etico, trasmette la relativa documentazione, unitamente ad una relazione di accompagnamento, al Rettore, il quale, valutati gli atti, esprime una proposta in merito al Consiglio Accademico.

2. Il Consiglio Accademico, qualora ritenga che il fatto commesso costituisca una violazione del presente codice etico, richiama formalmente l'autore della violazione al rispetto dei principi ivi contenuti.

Art. 14 - Pubblicità

1. L'Università, tramite tutti i suoi organi, assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice mediante l'inserimento del testo nel sito dell'Università.

Art. 15 - Norma di salvaguardia

1. Per quanto ivi non espressamente previsto, resta fermo quanto disposto dalla normativa dell'Università in tema di protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, di diritti degli studenti e di libertà di insegnamento e ricerca.